



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-'23: PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 1/12/2017 n. 42 "Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 contenente disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 118;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

RICHIAMATO il decreto n. 325/URAG del 28/04/2021 relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, reso esecutivo dalla Giunta regionale con deliberazione n. 845 del 28/05/2021;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art. 18bis del DLGS 118/2011 che stabilisce:

- 1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.*
- 2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).*
- 3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.*
- 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.*

VISTO il Decreto di data 9 dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli schemi

necessari per la predisposizione del Piano degli indicatori da parte delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali;

RITENUTO pertanto di adottare il suddetto Piano allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e del bilancio di previsione 2021-2023, di pubblicarlo nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente, di trasmetterlo, ai sensi del DM 12/5/2016, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ;

DECRETA

Per le motivazioni specificate nelle premesse:

- 1) Di adottare il Piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione 2021 2022, 2023, di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, redatto in conformità degli schemi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di disporre la pubblicazione del Piano nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
- 3) Di trasmettere il Piano alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche e alla Direzione centrale finanze e patrimonio Area finanziaria e delle partecipazioni societarie Servizio partecipazioni regionali, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MINIUSSI

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7

Amministrazione competente: Ente Tutela Patrimonio Ittico ETP/I

Responsabile del procedimento: dott. Francesco MINIUSSI

Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Zoletto

Visto di ragioneria: Marco Zoletto